



COMUNE DI FONTAINEMORE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 24

Oggetto :

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI E ALIQUOTE IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **maggio** alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
GIROD SPERANZA - Sindaco	Sì
PESSION RICCARDO - Vice Sindaco	No
GIROD ANTONELLA - Consigliere	Sì
JANS MIRKO - Consigliere	Sì
COLLIARD CHRISTIAN - Consigliere	Sì
CREUX MOSE' GIUSEPPE ANGELO - Consigliere	Sì
LAZIER DAVIDE - Consigliere	Sì
GIROD MARIA TERESA - Consigliere	Sì
GROS VALENTINA - Consigliere	No
VALLOMY CARLO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati

Assiste alla adunanza il Segretario Dell'ente BIELER CINZIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor GIROD SPERANZA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI E ALIQUOTE IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023.

Il Consiglio comunale

RICHIAMATO l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 d.lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 d.dgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 d.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTA la L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022), che – unitamente ai relativi provvedimenti collegati – ha introdotto numerose novità in relazione alle entrate comunali, suscettibili di incidere sul bilancio di previsione del Comune;

EVIDENZIATO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato differito al 31 maggio 2023 con Decreto del Ministero dell'Interno – Circolare F.L. – 52/2023 del 20.04.2023;

CONSIDERATO che, con riferimento all'IMU, il Comune potrà mantenere anche nell'anno 2023 le diverse tipologie di aliquote deliberate negli anni precedenti, non essendo state introdotte modifiche normative sostanziali rispetto alla disciplina dettata dalla L. 160/2019;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il «metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario.

CONSIDERATO CHE con deliberazione della Giunta dell'Unité Walser n. 22 del 13.03.2023 è stato recepito integralmente il verbale dell'assemblea dei Sindaci del SubATO "E" per la gestione dei rifiuti n. 02 del 13 aprile 2023 relativo all'approvazione della procedura di validazione, in qualità di Ente Territorialmente Competente, del piano economico – finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025, infra periodo anno 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e 8 della delibera n. 363/2021 e del MTR-2, e successive integrazioni e modifiche, degli ambiti tariffari del subATO E).

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 in data 02 maggio 2023, con la quale si è preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, redatto dall'Unité des Communes valdôtaines Walser coincidente con il SubATO E e con l'Ente territorialmente Competente (ETC) allegato alla deliberazione della Giunta dell'Unité Walser n. 22 del 13 aprile 2023.

VISTO lo schema del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale nella seduta odierna.

VISTO in particolare l'art. 8 del citato schema di regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

ESAMINATO l'elaborato relativo alla simulazione del calcolo per l'anno 2023 della TARI con il metodo normalizzato, predisposto dall'Ufficio tributi dell'Ente.

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento in conformità all'art. 25 del citato regolamento comunale.

VISTO, in ordine alle modalità e di riscossione della TARI, l'art. 26 del regolamento comunale del tributo per l'anno 2023.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

RICHIAMATI:

- la legge regionale 07.12.1998, n. 54, recante “Sistema delle autonomie locali in Valle d'Aosta”;
- lo statuto comunale vigente;
- la legge 29.12.2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025”, in vigore dal 1° gennaio 2023;
- la legge regionale 21.12.2022, n. 32, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali”, pubblicata nel B.U.R. n. 68 del 29.12.2022, in vigore dal 1° gennaio 2023;
- il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 12.04.2023 e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 63 in data 13.12.2022 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2022/2024, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 22 in data 11.05.2023 di approvazione del documento equivalente al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), di cui all'art. 11 del vigente regolamento di contabilità e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2023/2025 ai responsabili di spesa e di entrata;
- il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 04.04.2017.

ATTESO che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del d.lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, della legge regionale 07.12.1998, n. 54.

ATTESO che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, lett. b) del d.lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 5, comma 1 lett. a) del vigente Regolamento di contabilità.

ATTESO che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

PROCEDUTO alle votazioni espresse in forma palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

presenti n. 8, assenti n. 2, astenuti nessuno, votanti n. 8, voti favorevoli n. 8, voti contrari nessuno.

DELIBERA

1. Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Approvare le aliquote e le tariffe delle entrate comunali di competenza del Comune per l'anno 2023 secondo gli schemi di seguito riportati, dando atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001, n. 448, le aliquote e le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2023, essendo state approvate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione.
3. Confermare pertanto le aliquote dell'IMU, così come di seguito riportate:

Aliquota ridotta per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 ‰ (quattro per mille)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6‰ (settevirgolasei per mille) con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	7,6‰ (settevirgolasei per mille)
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 1 comma 750 della legge n. 160/2019	0,00 (zero)

Aliquota per i “beni merce” così come definiti dall’art. 1 comma 751 della legge n. 160/2019	0,00 (zero)
Aliquota gli immobili di proprietà di residenti concessi in locazione a residenti (art. 15 regolamento IMU)che vi stabiliscano la loro abitazione principale	3,8‰ (trevirgolaottanta per mille)

4. Approvare le tariffe della TARI 2023 come da specifici prospetti allegati, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
5. Riservarsi, a fronte dell’adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne ulteriormente il termine di approvazione, unitamente al rinvio del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023.
6. Stabilire che, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2022, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l’emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2022 in acconto e delle tariffe 2023 a congruaglio.
7. Stabilire che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l’anno 2023 saranno riscossi in due rate entro il 30 aprile 2024.
8. Dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
9. Dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GIROD SPERANZA

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 16/06/2023 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis L.R. 54/1998.

Fontainemore, li 16/06/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fontainemore, li 16/06/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

=====

DIVENUTA ESECUTIVA

In data 16/06/2023 ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 07.12.1998 n. 54.

Fontainemore, li 16/06/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====